



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 16 Settembre 2014

In seduta odierna, alle ore 10:20, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

1)	BULBI	MASSIMO	-	PRESIDENTE	A
2)	BRUNELLI	MAURIZIO	-	VICE PRESIDENTE	
3)	BAGNARA	GIANLUCA	-	ASSESSORE	
4)	BARAVELLI	BRUNA	-	ASSESSORE	
5)	GARBUGLIA	LUCIANA	-	ASSESSORE	
6)	MERLONI	DENIS	-	ASSESSORE	A
7)	MONTESI	MARINO	-	ASSESSORE	

Presiede il VICE PRESIDENTE BRUNELLI MAURIZIO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE GUIDA ENNIO.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 85628/2014 DELIBERAZIONE N. 324

COMUNE DI CESENATICO. VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 32 BIS, COMMA 1 LETTERE E) ED F), DELLA L.R. 24.03.2000 N. 20 E SS.MM.II., ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 14.07.2014. FORMULAZIONE DI RISERVE AI SENSI DELL'ART. 32BIS DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la documentazione relativa alla Variante al Piano Strutturale del Comune di Cesenatico - adottata ai sensi dell'art. 32 bis della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 14.07.2014 - pervenuta a questa Amministrazione in data 25.07.2014 ed acquisita al prot. prov.le n. 74940 del 25.07.2014;

Dato atto che:

- il Piano Strutturale Comunale (PSC) di Cesenatico è stato approvato in seno alla Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 70346/146 del 19/07/2010, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., per cui il PTCP della Provincia di Forlì Cesena ha assunto, su richiesta e d'intesa con il Comune, il valore e gli effetti di Piano Strutturale Comunale;
- la strumentazione urbanistica del Comune si compone, altresì, del Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 705 del 19.12.2000, in quanto il Comune di Cesenatico non ha ancora compiuto l'integrale passaggio al regime urbanistico di cui alla L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;

Preso atto che la Variante in oggetto riguarda in particolare modifiche all'Elaborato E *“Aree soggette al rilascio di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004”* ed alle Tavole C *“Sistemi insediativi”* del PSC vigente;

Premesso che:

- sul procedimento in oggetto si è svolta la consultazione preliminare indetta dal Comune ai sensi del comma 2 dell'art. 32 bis della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;
- questa Provincia, chiamata in fase consultiva ai sensi del comma 2 dell'art. 32 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., ha trasmesso il proprio contributo istruttorio in forma scritta (atto prot. prov. n. 12750 del 8.10.2013) entro i termini di legge, come previsto dal medesimo dispositivo della legge citata;
- nella deliberazione di adozione (C.C. n. 54 del 14.07.2014) il Comune dà conto degli esiti della consultazione e delle conseguenti determinazioni ai fini dell'adozione della presente variante;

Atteso che, a seguito della consultazione preliminare, sul procedimento di adozione del PSC o sue varianti la Provincia è chiamata ad esprimere le seguenti competenze:

- ai sensi dell'art. 32, comma 7, la Provincia può formulare riserve in merito alla conformità del PSC al PTCP e agli altri strumenti della pianificazione provinciale e regionale limitatamente agli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi;
- ai sensi dell'art. 32, comma 10, la Provincia esprime l'Intesa in merito alla conformità del piano agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato;
- con la procedura semplificata di cui al comma 2 dell'art. 32 bis della legge urbanistica, l'espressione delle riserve e dell'intesa avvengono in tempi dimezzati rispetto a quelli ordinari indicati al comma 7 dell'art. 32 della L.R. 20/2014, quindi rispettivamente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del piano (riserve) ed entro 45 giorni dalla richiesta (intesa);

Atteso inoltre che:

- ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 la Provincia esprime il parere sul Piano Strutturale Comunale (PSC) in merito alla compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio;
- ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., nell'ambito della espressione dell'Intesa la Provincia esprime anche il parere in merito alla Valutazione di sostenibilità ambientale (VALSAT) dei Piani nell'ambito dell'Intesa di cui al comma 10 dell'art. 32 sopra richiamato, previa acquisizione delle osservazioni pervenute a seguito degli adempimenti di pubblicazione e deposito;

CONSTATATO

che i contenuti della Variante adottata non differiscono sostanzialmente da quelli della *proposta* di Variante oggetto della fase preliminare svoltasi ai sensi del comma 2 dell'art. 32 bis della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. e che, in sintesi, riguardano:

1) Modifica all'Elaborato E “Aree soggette al rilascio di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004”

La modifica consiste nella revisione del perimetro che delimita le parti di territorio comunale da escludere dalla procedura di *autorizzazione paesaggistica* di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, individuato nell'Elaborato E allegato al Quadro Conoscitivo del PSC vigente in base a quanto indicato al comma 2 dell'art. 142, “*Aree tutelate per legge*” del medesimo decreto.

La nuova delimitazione proposta nella variante si amplia per escludere dall'assoggettamento ad *autorizzazione paesaggistica* un'ulteriore fascia verso mare, corrispondente per lo più agli stabilimenti balneari, ma anche ad altre porzioni di territorio.

A tal fine il Comune propone una distinzione del territorio urbano in zone omogenee (A, B, C, D, F) che, secondo quanto indicato in legenda, sono definite come “*zone territoriali omogenee ex art. 13 della L.R. 47/1978 e successive modifiche in attuazione del D.M. 2.4.68 n. 1444*”. Nella medesima tavola vengono identificati con apposita e distinta retinatura anche gli “*edifici per attività turistico-ricettive*” inserite nel PPArenile”.

In sostanza, rispetto ai contenuti del PSC vigente, l'ambito individuato come tutelato *ope legis* dall'art. 142, comma 1, lett. a) viene ridotto e rimarrebbe quindi soggetta ad *autorizzazione paesaggistica* di cui al citato art. 146 del Codice la sola parte di arenile libera dagli stessi stabilimenti balneari.

2) Modifica alle Tavole C “Ambiti insediativi”

La modifica interviene nella ridefinizione del perimetro del Territorio Urbanizzato (TU) definito ai sensi dell'art. 13 della L.R. 47/1978, così come rivisto dal PSC ai sensi dell'art. 28 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.. Detto perimetro modifica quello presente nelle Tavole C (C1, C2, C3) del PSC vigente nella sola parte fronte mare, portandolo a coincidere - con minime differenze - con il medesimo limite individuato nel sopra descritto Elaborato E.

Tale modifica viene motivata richiamando le definizioni di territorio urbanizzato contenute nella Delibera del Consiglio Regionale n. 173/2001 (ogg. n.1294), “*Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla*

conferenza di pianificazione”, con particolare riferimento al punto C.1.3 relativo al sistema dei territori urbanizzati.

La Relazione della variante sottolinea come, fino alla data di approvazione del PSC (19.07.2010), il TU segnato nel PRG vigente ricompredesse anche gli stabilimenti balneari. La Variante proposta ha quindi l'obiettivo di correggere l'“erronea” perimetrazione contenuta nel PSC vigente, facendo ricadere la procedura all'interno di quella semplificata di cui all'art. 32 bis, lettera f), della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii..

3) Tavole progettuali del PSC

Con la medesima deliberazione del C.C. n. 54, il Comune di Cesenatico procede anche a “recepire”, identificandoli con nuovo formato ed intestazione, le tavole progettuali del PSC di Cesenatico; ciò in conseguenza alla deliberazione del Consiglio comunale n. 86 del 08.10.2012, con la quale il Comune “*recedeva dall'accordo amministrativo per la gestione del PSC, generando il passaggio di tutte le spettanze al Comune di Cesenatico*”. Il Comune dichiara che i contenuti degli elaborati non sono tuttavia oggetto di modifica in variante.

Constatato quindi che:

– la variante si compone dei seguenti elaborati tecnico amministrativi:

- a) Relazione.
 - b) Tavola “AMBITI INSEDIATIVI DI PROGETTO” elaborato B4.
 - c) Tavola “SISTEMA INFRASTRUTTURALE E TECNOLOGICO” elaborato B5.
 - d) Tavole “AMBITI INSEDIATIVI DI PROGETTO” elaborato C1, C2, C3, C4.
 - e) Tavola “Quadro Conoscitivo” “AREE SOGGETTE AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DI CUI ALL'ART. 146 DEL DLGS. N. 42/2004” elaborato E.
- gli elaborati modificati nella sola veste grafica, di cui al sopra descritto punto 3), sono:
- a) Tavola “SCHEMA DI ASSETTO TERRITORIALE” elaborato A.
 - b) Tavola “ZONIZZAZIONE PAESISTICA” elaborato B1.
 - c) Tavola “CARTA FORESTALE E DELL'USO DEL SUOLO” elaborato B2.
 - d) Tavola “CARTA DEL DISSESTO E DELLA VULNERABILITA' TERRITORIALE” elaborato B3.
 - e) Tavola “RISCHIO SISMICO CARTA DELLE AREE SUSCETTIBILI DI EFFETTI LOCALI” elaborato B6.
 - f) Tavole “ZONIZZAZIONE SISMICA DI 2° LIVELLO (elaborato B7.1, B7.2, B7.3, B7.4).

Richiamati in particolare i seguenti riferimenti normativi:

- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice di beni culturali e del paesaggio”(Codice);
- legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio” come modificata, in particolare, dalla L.R. 23/2009 e dalla L.R. 15/2013;

Visti altresì gli strumenti sovraordinati della pianificazione paesistica:

- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con atto del Consiglio Regionale, n. 1338 del 28.01.1993;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con delibere del Consiglio Provinciale n. 1595 del 31.07.2001 (componente paesistica), n. 68896/146 del

- 14.09.2006 (componente insediativo-infrastrutturale) e n. 70346/146 del 19.07.2010 (Variante integrativa);
- Variante specifica al PTCP, adottata ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000 e ss.mm.ii, con delibera del Consiglio Provinciale n. 146884/183 del 19.12.2013;

Richiamati gli ulteriori atti amministrativi inerenti, per l'area del territorio regionale, i vincoli paesaggistici di cui all'art. 142 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.:

- Accordo tra il Ministero dei Beni e delle attività culturali, la Regione Emilia - Romagna e le Associazioni delle Autonomie Locali Emilia -Romagna (9 ottobre 2003) (Accordo);
- Circolare regionale prot. 4815 del 17.03.2006, *“Circolare interpretativa in merito alla individuazione delle aree urbane escluse dalla tutela paesaggistica – art. 142, comma 2, del D.lgs. 24 gennaio 2004, n. 42”*;
- Circolare regionale n. 120364 del 03.05.2010, contenente *“Indicazioni illustrative delle norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio introdotte dalla Legge regionale 30 novembre 2009, n. 23, modificativa della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20.”*;

Richiamati inoltre testualmente:

- la casistica alla quale applicare la procedura di variante semplificata di cui all'art.32 bis della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.:

“1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione delle varianti specifiche o tematiche al PSC nei seguenti casi:

- a) adeguamento del piano alle disposizioni di legge, statali e regionali, che abbiano valenza territoriale;*
- b) recepimento delle previsioni di piani sovraordinati;*
- c) adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute in programmi di intervento regionali o provinciali;*
- d) varianti specifiche che non modifichino le previsioni di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), b), c) ed e);*
- e) modificazioni e aggiornamento del quadro conoscitivo e delle conseguenti previsioni del piano, attinenti alla perimetrazione degli ambiti interessati da vincoli o limiti relativi alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e culturali, alla protezione della natura, alla riduzione dei rischi e alla difesa del suolo;*
- f) rettifiche di errori materiali presenti nella cartografia di base e nella rappresentazione dello stato di fatto”;*

- il dispositivo di cui al comma 2 dell'art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, finalizzato ad escludere parti del territorio dalla procedura di autorizzazione paesaggistica:

“2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici , ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;*
- b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 , come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B,*

- limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;*
- c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865."*

CONSIDERATO

PREMESSA

L'art. 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, alla lettera c) del primo comma, identifica nel PTPR lo strumento col quale operare la *“ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, [...]”*.

A norma del quarto comma dell'art. 145 del Codice *“Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione”, i “comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, [...]”*.

La Regione Emilia - Romagna, pur non avendo ancora raggiunto il pieno adeguamento del Piano Paesistico Regionale a quanto previsto dall'art. 143 del Codice, ha sinora operato emanando atti normativi ed amministrativi volti ad assicurare e coordinare, ai diversi livelli della pianificazione territoriale ed urbanistica, la tutela dei beni paesaggistici indicati dal Codice. Ci si riferisce in particolare a:

- Accordo tra il Ministero dei Beni e delle attività culturali, la Regione Emilia - Romagna e le Associazioni delle Autonomie Locali Emilia - Romagna (9 ottobre 2003); nell'allegato B vengono dettate le modalità operative per l'individuazione delle aree da escludere dalla procedura di autorizzazione paesaggistica;
- Circolare regionale prot. 4815 del 17.03.2006, *“Circolare interpretativa in merito alla individuazione delle aree urbane escluse dalla tutela paesaggistica – art. 142, comma 2, del D.lgs. 24 gennaio 2004, n. 42”*;
- Modifica alla L.R. 20/2000 con la L.R. 23/09, in attuazione del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42, con l'obiettivo dell'integrazione tra la primaria esigenza della tutela del paesaggio regionale ed i processi di pianificazione territoriale e urbanistica;
- Circolare regionale n. 120364 del 03.05.2010, contenente *“Indicazioni illustrative delle norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio introdotte dalla Legge regionale 30 novembre 2009, n. 23, modificativa della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20.”*.

Inoltre, con l'art. 51 della legge regionale 15/2013, sono state introdotte modifiche all'art. 19 *“Carta Unica del Territorio”* della L.R. 20/2000, prevedendo quale elaborato costitutivo del PSC e di tutti gli strumenti urbanistici comunali (POC, RUE e PUA) la *“Tavola dei Vincoli”*, strumento da dotare di specifica schedatura per ogni tipo di vincolo presente. Il medesimo articolo 51, prevede che la *“Tavola dei Vincoli”* sia *elaborato costitutivo del PSC e relative varianti e che la Regione, con apposito atto di indirizzo emanato ai sensi dell'articolo 16, stabilisca gli standard tecnici e le modalità di rappresentazione e descrizioni dei vincoli e prescrizioni, allo scopo di assicurare l'uniforme applicazione del presente comma in tutto il territorio regionale [...]*.

Tanto premesso, ai fini della formulazione delle considerazioni successive e delle conseguenti riserve si ritiene necessario premettere quanto di seguito esposto:

- la rappresentazione cartografica di un vincolo *ope legis* di competenza statale, peraltro della complessità tecnico-giuridica di quello in questione, non sostituisce la natura direttamente operativa del vincolo il quale agisce indipendentemente dalla sua rappresentazione cartografica e dalla corrispondenza tra quanto rappresentato e la tutela effettiva disposta dal vincolo; pertanto l'operazione di ricostruzione effettuata con la Tavola E del PSC è e rimane operazione dal valore puramente ricognitivo. La stessa Tavola dei Vincoli introdotta dalla L.R.15/2013 assume valore “conoscitivo”.
- Affinché la tavola E del PSC di Cesenatico possa comunque costituire un elaborato di primo riferimento per la corretta gestione ed applicazione del vincolo che ha ad oggetto, deve rispondere in modo palese e senza elementi di discrezionalità al dispositivo di legge che lo ha definito, documentata il più esaurientemente possibile e rappresentata adeguatamente.
- In attesa che la Regione compia tutti gli adeguamenti necessari al PTPR, ovvero emani gli atti di indirizzo volti a garantire la più fedele e coerente rispondenza al dettame normativo e *le modalità di rappresentazione e descrizioni dei vincoli e prescrizioni, allo scopo di assicurare l'uniforme applicazione del presente comma in tutto il territorio regionale*, attualmente gli unici riferimenti per una corretta modifica della tavola E del PSC restano quelli stabiliti dagli atti sinora emessi e sopra richiamati.
- La competenza del PSC, pertanto non potrà che fermarsi ad un atto di mera “ricognizione” dello stato della pianificazione e della relativa condizione di attuazione alla data del 6 settembre 1985, in quanto non possono valere attribuzioni pianificatorie o interventi trasformativi disposti successivamente a quella data. In tal senso quindi, va letto quanto operativamente indicato in merito, sia nell'Accordo citato (allegato B) che nelle successive circolari regionali, ossia che *“i Comuni dovranno, innanzi tutto, avere riguardo delle risultanze degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 6 settembre 1985”* (e di quelli eventualmente adottati alla medesima data).

A - Formulazione di riserve ai sensi dell'art. 32bis della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.

1) Aspetti procedurali

Si constata che il Consiglio Comunale ha adottato la presente variante ai sensi delle lettere *e)* ed *f)* dell'art. 32 bis della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.. In sede di adozione il Comune confuta le perplessità già sollevate da questa Provincia nel contributo istruttorio circa la correttezza della procedura semplificata, adducendo che:

- nel caso della modifica del perimetro del Territorio Urbanizzato di cui alle tavole C del PSC, la procedura semplificata è da ascrivere alla lettera f), in quanto il Comune ravvisa che il perimetro del TU vigente non corrisponde allo stato di fatto;
- nel caso della modifica alla Tavola E, la procedura semplificata adottata è ascrivibile sia alla lettera f) ma, ancor più specificatamente, alla lettera e) del disposto normativo sopra riportato caso che il Comune ritiene essere, *“per principio di specialità, più pertinente e legittimante”*.

Secondo quanto argomentato dal Comune, l'operazione di modifica ai due perimetri si motiva sostanzialmente nel ritenere dovuto ad un errore materiale del PSC vigente il non avere incluso gli stabilimenti balneari e le porzioni di arenile ad essi connessi, tra le aree escluse

dalla tutela paesaggistica – art. 142, comma 2, del D.lgs. 24 gennaio 2004, n. 42, ovvero all'interno del perimetro del Territorio Urbanizzato per quanto riguarda la modifica alla Tavola C. L'Amministrazione comunale sostiene non sussistere alcuna discrezionalità nella operazione di modifica proposta.

Per quanto riguarda la modifica alla Tavola E, si concorda con il Comune che una operazione ricognitiva non dovrebbe comportare elementi di discrezionalità, nonostante le difficoltà interpretative che la norma presenta (prova ne è, ad esempio, la necessità degli interventi interpretativi intervenuti in merito alle modalità di delimitazione delle aree escludibili dal vincolo (Accordo Ministero, Circolare regionale). Non si ritiene, invece, che la modifica della Tavola E proposta possa essere fatta rientrare nella fattispecie di cui alla lettera e) del comma 2 dell'art. 32bis, in quanto quest'ultima è applicabile solo a casi puntuali e circostanziati di modifica a previsioni del PSC conseguenti a sopravvenute modifiche e aggiornamento dei vincoli che le riguardano.

Diverso ancora è il caso della modifica al perimetro del Territorio Urbanizzato (TU) nella Tavola C che, pur nella stretta definizione di legge (art. A-5 L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.), rappresenta elemento progettuale della pianificazione urbanistica comunale.

Ciò premesso, si rileva che la documentazione proposta dalla variante non consente di verificare la reale sussistenza dell'errore materiale ravvisato dal Comune. Si formula pertanto la seguente riserva:

A.1) - Affinché possa convenirsi con l'Amministrazione Comunale circa l'appropriatezza nel caso in esame della procedura di variante semplificata adottata (art.32 bis) è necessario dimostrare che le modifiche da introdurre:

- siano strettamente ed inequivocabilmente limitate al rinvenimento di veri e propri errori materiali presenti nella cartografia di base e nella rappresentazione dello stato di fatto (lettera f);
- siano puntuali, circostanziate, accuratamente documentate negli elaborati di variante.

E' pertanto necessario che l'Amministrazione Comunale “restringa” il presente procedimento di variante alle sole modifiche al PSC configurabili nei termini di cui sopra e provveda a darne adeguato riscontro e documentazione nella richiesta di Intesa.

2 – Contenuti e documentazione della Variante

Fatto salvo quanto evidenziato al soprastante punto 1) e premesso che, ai sensi della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., gli elementi costitutivi del processo di pianificazione sono rappresentati, oltre che dal progetto di piano vero e proprio, dal Quadro Conoscitivo (art. 4) e dalla ValSat (art. 5), si evidenzia quanto di seguito.

Il PSC vigente accompagna la Tavola E con una dettagliata relazione tecnica che spiega l'iter logico – concettuale seguito nella restituzione del perimetro delle aree da considerarsi escluse dal vincolo (Vedi VOL II – Allegato della Relazione di Quadro Conoscitivo del PSC per una più dettagliata descrizione della suddetta rappresentazione).

La variante adottata nell'illustrazione verbale e cartografica non restituisce un percorso lineare, dettagliato e sufficientemente documentato, ponendosi con ciò dubbi circa la coerenza e la correttezza metodologica seguita. Si evidenziano le seguenti criticità.

a) Non è chiaro se la legenda della tavola rappresenti la zonizzazione omogenea desunta dal PRG 1982 (vigente alla data del 6/9/1985), interpolata (quindi verificata) rispetto alle

caratteristiche e le condizioni date dal Codice e dal DM.1444/1968 ai fini della loro esclusione dal vincolo. Posto che la Tavola E dovrebbe compiutamente rappresentare - pur sempre con valore indicativo - tutto il limite delle fasce di tutela del territorio costiero e di quello fluviale (300 mt e 150 mt) e che il contenuto e le delimitazioni della tavola E dovrebbero palesemente restituire la corrispondenza tra le varie “zonizzazioni” con la casistica del comma 2 dell'art. 142 del Codice, più nel dettaglio non risulta chiaro:

- se le zone A e le zone B indicate nella tavola rappresentino quanto già classificato dal PRG 1982 come zone A e B rispondenti alle caratteristiche di A e B del Decreto Ministeriale (DM) (potrebbe infatti darsi il caso di non poter considerare oggetto di esclusione una zona che, pur classificata come B dal PRG 1982, non abbia le caratteristiche di edificazione o parziale edificazione come intesa dal DM).
- Se le zone D indicate dalla Tavola E modificata e inserite nel perimetro di esclusione corrispondano o meno a nuovi insediamenti produttivi - dato che il DM prevede la classifica a D solo per i nuovi - (quindi escludibili dal vincolo solo se risultino inclusi al 6/9/1985 in ppa e concretamente realizzati).
- Zone C - non risulta chiaramente interpretabile se le zone indicate come C (retino giallo con perimetro rosso) rientranti nei 300 mt. per la costa e /o nei 150 mt. per i corsi d'acqua, debbano leggersi come assoggettabili o non assoggettabili alla procedura di autorizzazione paesaggistica. Considerato che il Comune afferma che per le suddette zone non è stata riscontrata la loro inclusione all'epoca in ppa, si ritiene che esse siano da assoggettare alle procedure di autorizzazione paesaggistica.
- Zone F - Si evidenzia quale modifica sostanziale e generalizzata rispetto al PSC vigente, che il Comune ha classificato come zone F - ritenendole da escludere da autorizzazione paesaggistica - fasce di territorio retrostanti gli stabilimenti balneari. E' evidente che la loro esclusione dal vincolo può valere se già zonizzate dal PRG 1982 e se rientranti nelle condizioni indicate dal comma 2 dell'art. 142 del DM..

b) Per quanto riguarda gli stabilimenti balneari si ribadiscono le perplessità già espresse in sede di contributo istruttorio. Si ritiene, infatti, che attribuire alla fascia balneare, ancorché interessata da strutture ed infrastrutture dedicate ad usi di mare, le zonizzazioni del D.M. 1444/1968, risulti improprio rispetto alle finalità ed ai contenuti del decreto medesimo, rinvenibili già nella sua stessa epigrafe “*Limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi*”. È evidente come l'operazione di “zonizzazione” ai sensi del D.M. 1444/1968 sia da riferirsi a spazi ben diversi dagli arenili. Ne è implicita conferma il fatto che la zonizzazione del DM implica la corresponsione di standard urbanistici, il rispetto di limiti di densità, altezza, distanze, etc..., nonché caratteristiche costruttive, diversamente da quanto normalmente previsto per la realizzazione di strutture in concessione sull'arenile. Ciò premesso, si rileva che, nella variante adottata, non viene specificata quale fosse la loro classificazione nel PRG 1982, ovvero a quale casistica tra quelle di esclusione previste dal comma 2 dell'art. 142 del D.lgs. 142/2004 corrispondano. In cartografia peraltro sono distinti con una retinatura diversa dalle altre Zone Territoriali Omogenee, anche se dalla relazione del Comune si evince un tentativo di loro equiparazione a Zone B. Si deve quindi ribadire che la loro esclusione dal vincolo può essere ipotizzata solo se:

- già zonizzati dal PRG 1982 come zone A o B (tuttavia con le caratteristiche per queste indicate dal D.M. 1444/1968); in tale caso, per tali zone B, dovrebbe essere anche illustrato e dimostrato come le concrete modalità applicative con le quali i parametri della superficie coperta in rapporto a superficie fondiaria della zona (non inferiore a 1/8) e della densità territoriale (non inferiore 1,5 mc/mq.) siano stati considerati ed applicati dal Comune anche alla zona dell'arenile e agli stabilimenti che vi insistono;
- nel caso in cui alla data del 6 settembre 1985 fossero state diversamente classificate, la definizione delle stesse data dal PRG allora vigente coincidesse comunque con la casistica di esclusione disposta alle lettere a) e b) del comma secondo dell'art. 142 citato.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si formula pertanto la seguente riserva:

A.2) Posto che, affinché la procedura di variante adottata possa essere ritenuta ammissibile occorrerà limitare le modifiche a quanto espresso al punto A.1) delle riserve, la variante dovrà essere corredata da una accurata ed adeguata documentazione che consenta di verificare la coerenza della metodologia seguita con i disposti normativi e con i contenuti degli atti che regolano la materia, integrando opportunamente gli elementi di conoscenza e chiarendo gli aspetti di criticità sollevati nelle soprastanti considerazioni, ai fini dell'Intesa. In particolare, a tale scopo, la variante dovrà essere supportata da:

- una documentazione tecnico-illustrativa relativa ai punti di modifica introdotti nelle due perimetrazioni;
- lo stato della pianificazione vigente al 1985 (PRG 1982) per quanto riguarda la modifica alla Tavola E;
- una relazione tecnica dettagliata sulla metodologia di indagine e verifica delle caratteristiche/condizioni espresse dal D.M. 1444/1968 e dal D.lgs. 42/2004, anche attraverso esemplificazione della stessa.

3 – Valutazione di sostenibilità ambientale (VALSAT)

L'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. disciplina la valutazione di sostenibilità dei piani, prevedendone anche casi di esclusione (comma 5); tra questi tuttavia non compaiono quelli riferiti alla casistica della presente variante, non esistendo una correlazione diretta tra i casi della procedura semplificata e i casi di esclusione dalla Valutazione ambientale dei piani e loro varianti. Le modifiche al PSC, benché adottate in procedura semplificata, non esimono infatti dalla redazione di un elaborato di VALSAT, in quanto riguardanti zone di tutela.

Si formula pertanto la seguente riserva.

A.3) – Ribaditi i limiti entro i cui andranno riconfigurate, in ragione di quanto espresso alla precedente riserva A.1), le modifiche della variante, è necessario che la stessa sia integrata con la procedura di VALSAT ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. e corredata da uno apposito elaborato che, per gli aspetti di competenza dello strumento stesso, ne esamini i contenuti specifici.

Allo scopo di dare pieno adempimento a quanto sopra in sede di Intesa, si propone che i soggetti competenti in materia ambientale da consultare, stante la natura del vincolo di cui alla Tavola E, siano individuabili in:

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, in quanto soggetto “titolare” del vincolo;

- Regione Emilia – Romagna per quanto attiene alle competenze attribuite per legge ai fini della pianificazione paesistica.

Si fa infine presente che la VALSAT, in quanto elemento costitutivo del piano dovrà essere soggetta alle medesime forme di pubblicità e partecipazione della variante, essendo stabilito che, ai fini ambientali, la Provincia si esprima - in sede di Intesa - “previa acquisizione delle osservazioni presentate” (art. 5, comma 7, lett.a)).

4 - Parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

Richiamato quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 19/2008, si evidenzia che la presente variante non ha prodotto una relazione geologica, né è stato richiesto specifico parere in merito alla compatibilità delle previsioni del PSC con le condizioni locali di pericolosità del territorio. La natura delle modifiche introdotte non pare effettivamente richiedere una valutazione specifica in tal senso, in particolare per quanto riguarda l'operazione ricognitiva di cui alla tavola E. Il PSC tuttavia non rappresenta l'unico strumento di disciplina del territorio, potendo, le modifiche ad esso apportate, generare, in relazione agli altri strumenti, conseguenze attuative anche indirette diverse da quelle sancite dalla vigente strumentazione urbanistica. Diventa pertanto necessario che il Comune, ai fini dell'Intesa, dichiari la sussistenza o meno di ricadute della presente variante sulle condizioni di edificabilità e/o edificazione dei suoli già validate dalle precedenti fasi di pianificazione.

Tanto premesso,

Visti i pareri espressi, dalla P.O. del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale e dal Dirigente del Servizio Bilancio Finanze e Provveditorato, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;

A voti unanimi;

DELIBERA

1 – Di formulare, sulla Variante al PSC di Cesenatico, le seguenti riserve ai sensi dell'art. 32 bis, richiamandone le premesse e le considerazioni espresse al soprastante “considerato”:

A.1) - Affinché possa convenirsi con l'Amministrazione Comunale circa l'appropriatezza nel caso in esame della procedura di variante semplificata adottata (art.32 bis) è necessario dimostrare che le modifiche da introdurre:

- siano strettamente ed inequivocabilmente limitate al rinvenimento di veri e propri errori materiali presenti nella cartografia di base e nella rappresentazione dello stato di fatto (lettera f);
- siano puntuali, circostanziate, accuratamente documentate negli elaborati di variante.

E' pertanto necessario che l'Amministrazione Comunale “restringa” il presente procedimento di variante alle sole modifiche al PSC configurabili nei termini di cui sopra e provveda a darne adeguato riscontro e documentazione nella richiesta di Intesa.

A.2) - Posto che, affinché la procedura di variante adottata possa essere ritenuta ammissibile occorrerà limitare le modifiche a quanto espresso al punto A.1) delle riserve, la variante dovrà essere corredata da una accurata ed adeguata documentazione che consenta di verificare la coerenza della metodologia seguita con i disposti normativi e con i contenuti degli atti che regolano la materia, integrando opportunamente gli elementi di conoscenza e chiarendo gli aspetti di criticità sollevati nelle soprastanti considerazioni, ai fini dell'Intesa. In particolare, a tale scopo, la variante dovrà essere supportata da:

- una documentazione tecnico-illustrativa relativa ai punti di modifica introdotti nelle due perimetrazioni;
- lo stato della pianificazione vigente al 1985 (PRG 1982) per quanto riguarda la modifica alla Tavola E;
- una relazione tecnica dettagliata sulla metodologia di indagine e verifica delle caratteristiche/condizioni espresse dal D.M. 1444/1968 e dal D.lgs. 42/2004, anche attraverso esemplificazione della stessa.

A.3) – Ribaditi i limiti entro i cui andranno riconfigurate, in ragione di quanto espresso alla precedente riserva A.1), le modifiche della variante, è necessario che la stessa sia integrata con la procedura di VALSAT ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. e corredata da uno apposito elaborato che, per gli aspetti di competenza dello strumento stesso, ne esamini i contenuti specifici.

Allo scopo di dare pieno adempimento a quanto sopra in sede di Intesa, si propone che i soggetti competenti in materia ambientale da consultare, stante la natura del vincolo di cui alla Tavola E, siano individuabili in:

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, in quanto soggetto “titolare” del vincolo;
- Regione Emilia – Romagna per quanto attiene alle competenze attribuite per legge ai fini della pianificazione paesistica.

Si fa infine presente che la VALSAT, in quanto elemento costitutivo del piano dovrà essere soggetta alle medesime forme di pubblicità e partecipazione della variante, essendo stabilito che, ai fini ambientali, la Provincia si esprima - in sede di Intesa - “previa acquisizione delle osservazioni presentate” (art. 5, comma 7, lett.a)).

2 – Di richiedere al Comune, preliminarmente all'Intesa, ai fini di quanto espresso al punto 4) della soprastante parte narrativa, una dichiarazione circa la sussistenza o meno di ricadute della presente variante sulle condizioni di edificabilità e/o edificazione dei suoli già validate dalle precedenti fasi di pianificazione.

3 - Di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Cesenatico per il seguito di competenza.

Successivamente, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

(Delibera prot. n. 85628 del 15/09/14)

Pareri ex art. 6-bis della L. 241/1990

| La sottoscritta Simona Savini, P.O. "Pianificazione Territoriale", dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

| Il sottoscritto PATRIZIA POUINI.....Responsabile del Procedimento dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

[Handwritten signature]

Pareri dei Responsabili dei Servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

| Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

| Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Lì,

IL DIRIGENTE/TITOLARE DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA

[Handwritten signature]

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 16/9/14

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]

| Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

| Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

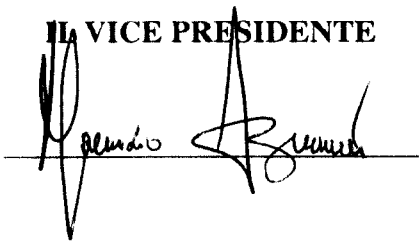
Lì, 16/9

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

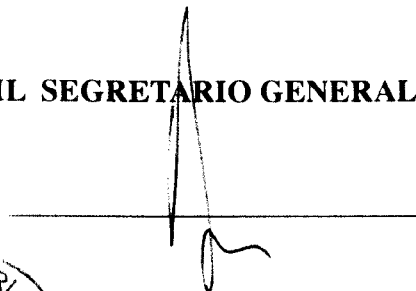
[Handwritten signature]

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL VICE PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

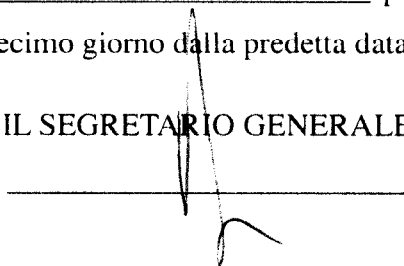




PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questa Provincia dal 18 SET. 2014 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

